

In materia di pubblico impiego: la Corte costituzionale ribadisce l'inderogabilità della regola del pubblico concorso.

Corte costituzionale, 19 giugno 2012, n. 177

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo avverso la legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002".

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo ha sollevato, in riferimento agli articoli 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 su citata. Tale ricorso si inserisce nell'ambito di un giudizio promosso per l'annullamento degli atti relativi allo svolgimento di una procedura di concorso per la copertura di vari posti di dirigente, bandita dall'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo in applicazione della norma impugnata.

In particolare la disposizione censurata – secondo cui il 60 per cento dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell'ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità – sarebbe in contrasto con gli articoli 51 e 97 della Costituzione, alla luce di quanto già deciso dalla Corte stessa nella sentenza n. 81 del 2006 in riferimento ad altra norma, di contenuto pressoché identico, che ha sostituito quella oggi censurata. In quella pronuncia, infatti, in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, si è detto che il pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, regola che può essere derogata solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, che nella specie non sussistono.

Argomentazioni della Corte:

La Corte, verificata la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, afferma che, il fatto che la norma in esame sia stata sostituita dall'art. 35 della legge della Regione

Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2005) e in tale ultima versione sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 81 del 2006 non toglie di per sé rilevanza alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione precedente. Infatti, il giudice costituzionale ha avuto modo di precisare in altre occasioni che nel caso in cui un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata – o, come nella specie, dichiarata costituzionalmente illegittima – la legittimità dell’atto deve essere esaminata, in virtù del principio *tempus regit actum*, «con riguardo alla situazione di fatto e di diritto» esistente al momento della sua adozione (sentenza n. 209 del 2010, nonché, in precedenza, sentenza n. 509 del 2000). Nel caso in esame, quindi, come correttamente argomentato dal giudice a quo, poiché la procedura concorsuale oggetto di impugnazione è stata bandita nella vigenza dell’art. 19, comma 5-bis, della legge reg. Abruzzo n. 77 del 1999, nel testo di cui all’art. 16, comma 13, della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2002, è alla luce di quest’ultima disposizione che il TAR è chiamato a svolgere il proprio sindacato giurisdizionale, e perciò la sollevata questione è rilevante nel giudizio in corso.

Ciò premesso, la Corte, richiamando la sentenza n. 81 del 2006 nella quale si è detto che «il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza» e costituisce un principio al quale può derogarsi solo in virtù di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, dichiara l’illegittimità costituzionale della norma in esame per le analoghe ragioni.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 5bis del d.l. 138 del 2011 per violazione degli articolo 51 e 97 della Costituzione.

Giurisprudenza richiamata:

- Sull’inderogabilità della regola del pubblico concorso: Corte cost., sentenze n. 293 del 2009, n. 52, n. 299 del 2011, n. 30 del 2012.